

**COMUNE DI COSTA DI ROVIGO
PROVINCIA DI ROVIGO**

REGOLAMENTO

**PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E
L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI
ECONOMICI DI QUALUNQUE
GENERE A PERSONE ED ENTI
PUBBLICI E PRIVATI.**

CAPO I

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento detta le norme di attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplinando i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Art. 2 – Individuazione dei destinatari, criteri e durata dei benefici

1. La giunta comunale individua i destinatari dei benefici fra soggetti residenti nel Comune di COSTA DI ROVIGO od ivi aventi sede legale ed operativa, quantificando l'entità dei benefici stessi entro i limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto della normativa vigente in materia tributaria, tariffaria e per l'uso dei beni pubblici.
2. I beneficiari possono essere individuati anche tra coloro che non abbiano i requisiti di cui al comma precedente, purché l'attività svolta risulti di particolare interesse per la collettività locale e/o per la promozione dell'immagine del Paese.
3. La durata dei benefici deve essere comunque commisurata al periodo di operatività del bilancio.

Art. 3 – Campo di applicazione

1. Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono erogate a domanda degli interessati, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di produttività:
 - CULTURA,
 - PUBBLICA ISTRUZIONE,
 - SPORT,
 - ATTIVITÀ RICREATIVE,
 - POLITICHE GIOVANILI,
 - ATTIVITÀ ECONOMICHE,
 - ASSISTENZA,
 - SERVIZI SOCIALI.

Per i settori dell'assistenza e dei servizi sociali oltre alle disposizioni di cui al presente capo, si applicano specificatamente anche quelle contenute nel successivo Capo IV.

CAPO II

BENEFICI A PERSONE, ENTI ED ASSOCIAZIONI

Art. 4 – Benefici ordinari e straordinari - Procedura

1. Ad Enti ed Associazioni possono essere concessi benefici di natura ordinaria a condizione che:
 - a) l'attività istituzionale e perseguita risulti dallo statuto e dal bilancio preventivo annuale o dal programma deliberato dagli organi competenti;
 - b) gli interessati inoltrino al Sindaco, apposita istanza di concessione di benefici per l'anno successivo, corredata con la documentazione di cui alla lett. a) e con un documento illustrativo delle attività da svolgere, se necessario, secondo un calendario prefissato e dei risultati conseguenti; nella domanda di cui sub a) siano indicati eventuali contributi provenienti da altre fonti e la dichiarazione dei mezzi finanziari ed operativi e delle strutture di cui l'ente o l'associazione dispone.
2. I benefici costituiti da contributi finanziari saranno erogati solo dopo che sarà pervenuta al Comune la documentazione relativa all'attività svolta ed ai risultati raggiunti; documentazione che, in particolare, dovrà evidenziare anche i contributi di cui alla lett. c) del precedente comma, al fine di una eventuale rideterminazione del contributo comunale nel caso in cui i contributi stessi non fossero stati previsti nel bilancio o nel programma presentato a suo tempo a corredo della domanda.

I benefici straordinari possono essere concessi anche a persone, a sostegno di singole iniziative, purché tese alla realizzazione di progetti di pubblico interesse e coincidenti con le finalità perseguite dal Comune. È riservata alla Giunta Comunale la facoltà di individuare Enti o Associazioni che svolgono, a livello provinciale e/o nazionale, attività di importante carattere di cui beneficiano in modo diretto o indiretto i cittadini residenti nel Comune, ed erogare loro un contributo, indipendentemente dalla produzione di specifica documentazione e apposita istanza.

Art. 5 – Manifestazioni

1. I contributi per manifestazioni nel campo della cultura, del turismo, dello sport possono essere erogati a domanda purché la stessa illustri dettagliatamente la manifestazione e gli scopi perseguiti, sia corredata dal preventivo analitico dei costi.
2. Il contributo non potrà mai essere superiore ai costi presunti e l'erogazione, da contenersi entro tale limite, sarà erogata solamente sulla base della documentazione da presentarsi, a consuntivo, quale prova delle spese effettivamente incontrate.

Art. 6 – Associazioni sportive

1. I contributi a sostegno delle associazioni sportive potranno essere elargiti solo a quelle società che promuovono attività dilettantistiche a favore dei giovani e dei giovanissimi sul territorio comunale.
2. La procedura da seguire è quella indicata all'art. 4, con l'avvertenza che, nella domanda, dovrà essere indicato il numero complessivo degli atleti praticanti ciascuna disciplina.
3. La ripartizione dei fondi disponibili si effettuerà alla fine della stagione sportiva, sulla base dei dati a consuntivo che l'Associazione dovrà fornire ai sensi del già citato art. 4 e tenendo conto del numero degli atleti e praticanti giovani e giovanissimi, impegnati durante la stagione, delle specialità sportive praticate, del numero delle gare e degli allenamenti svolti e documentati.
4. Le attività rivolte al recupero degli handicappati saranno prese in considerazione prioritaria.

Art. 7 – Enti ed Associazioni religiose

Sempre nel rispetto delle norme procedurali di cui al precedente art. 4, possono essere elargiti contributi diretti alla costruzione o alla conservazione di luoghi aperti al culto e di strutture annesse.

CAPO III **BENEFICI NEL SETTORE SCOLASTICO**

Art. 8 – Campo di applicazione

1. Possono essere erogati contributi ordinari e straordinari a:
 - a) Consigli di Circolo e Consigli di Istituto delle Scuole Medie, anche con una quota fissa, uguale per tutti, ad integrazione dei fondi concessi dallo Stato, per il funzionamento degli organi Collegiali e delle Direzioni Didattiche;
 - b) Scuole materne. I contributi ragguagliati all'indice di frequenza e/o in relazione a particolari situazioni gestionali o ad esigenze straordinarie concernenti gli edifici e/o le attrezzature, previa documentata richiesta;

CAPO IV **BENEFICI ASSISTENZIALI**

Art. 9 – Enti ed Associazioni

1. Possono essere erogati contributi ad enti pubblici e privati e ad associazioni, anche di volontariato, operanti nel territorio comunale per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.
2. Per le domande e la concessione dei contributi, si applicano le norme di cui al precedente art. 4.
3. I contributi saranno assegnati, con deliberazione della Giunta Comunale, tenendo conto:
 - a) della condizione dei soggetti beneficiati (handicappati, minori, anziani, indigenti, carcerati, tossicodipendenti ecc.);
 - b) della tipologia degli interventi effettuati (prevenzione, cura, man-tenimento, riabilitazione, animazione, reinserimento ecc.);
 - c) dei risultati conseguiti

Art. 10 – Soggetti in condizioni di bisogno

Il Comune può elargire contributi a soggetti in condizione di bisogno residenti nel territorio comunale.

Gli interventi di cui al comma precedente possono concretarsi in forma ordinaria od in forma straordinaria.

Art. 11 – Interventi ordinari

1. Interventi in via ordinaria sono possibili quando si tratti di assicurare a persona in stato di bisogno o al nucleo familiare interessato, una integrazione del reddito percepito con un assegno mensile.

2. Il reddito si considera insufficiente quando non raggiunga il “minimo vitale identificato nell’importo della pensione sociale, calcolato al netto del canone mensile d’affitto.
3. Qualora debba venire assistito un nucleo familiare, l’intervento assistenziale sarà possibile ove il reddito da considerarsi insufficiente ai sensi del comma 2, tale risulti tenendo conto di tutti i redditi dei componenti il nucleo familiare e, per converso, dell’eventuale presenza, fra costoro, di soggetti in particolare stato di bisogno di cui al citato comma 2.
4. Quando le persone da assistere non siano in grado di gestire il proprio reddito con un minimo di diligenza, in luogo dell’assegno mensile, può procedersi al pagamento diretto di oneri fissi (canone d’affitto), di bollette di consumo di gas o di energia elettrica ovvero di spese per acquisto di generi di prima necessità presso negozi.

Art. 12 – Procedimento per l’ammissione ai contributi ordinari

1. Il procedimento per l’ammissione ai contributi ordinari si articola attraverso le seguenti fasi:
 - a) domanda dell’interessato o segnalazione del caso da parte di altri organismi (ufficio assistenza sociale, associazioni di volontariato, ecc.);
 - b) istruttoria della pratica da parte dell’ufficio comunale di assistenza mediante la raccolta della documentazione necessaria - che potrà essere anche presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.p.r. 403/98 - comprovante la situazione economica del richiedente, del suo nucleo familiare, nonché ei parenti tenuti agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e seguenti del codice civile. Il richiedente potrà poi evidenziare rilevanti variazioni della situazione economica verificatesi successivamente al periodo cui si riferisce la documentazione e/o dichiarazione presentata.
 - c) Comunicazione agli istanti dell’esito della pratica.

Art. 13 – Interventi straordinari

1. In casi straordinari da prendere in considerazione di volta in volta, sufficientemente documentati e debitamente motivati, la Giunta Comunale può deliberare interventi economici di carattere straordinario che possono essere anche sostituiti da altra forma indiretta di aiuto (accesso alla mensa comunale, esenzione dal pagamento di bollette per servizi resi da servizi comunali, ecc.).
2. L’Amministrazione Comunale ha facoltà di erogare la somma deliberata mediante più rate, tenuto conto della particolare situazione del nucleo familiare oggetto del contributo.

Se l’intervento si appalesa indispensabile ed urgentissimo, può provvedervi il Sindaco o l’Assessore delegato con l’elargizione immediata di un contributo in denaro o in natura, purché la Giunta adotti deliberazione in sanatoria entro e non oltre 10 giorni.

Art. 14 – Ricovero di soggetti in condizioni di bisogno

1. Il Comune può assumere a proprio carico, interamente o parzialmente, rette di ricovero di indigenti qualora il reddito degli stessi, previo documentati accertamenti effettuati ai sensi dell’art. 12, non sia in grado di sopperire alla necessaria spesa. In particolare l’istante dovrà dimostrare, tramite la presentazione di documentazione e di dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio l’impossibilità dei parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell’art. 433 del c.c a partecipare alla spesa relativa al pagamento della retta del ricovero. La valutazione della situazione economica di ciascun parente tenuto agli alimenti dovrà comprendere la valutazione economica

del nucleo familiare cui essi appartengono. La situazione economica verrà calcolata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (Isee). Il richiedente, nonché i parenti tenuti agli alimenti dovranno presentare oltre alla attestazione Isee, anche la dichiarazione sostitutiva sulla cui base è stato calcolato l'Isee stesso, onde appurare l'effettiva consistenza patrimoniale e reddituale

2. L'intervento del Comune può concretarsi in via continuativa, restando salva la facoltà di revoca al mutare dei presupposti che motivarono la decisione positiva ed all'eventuale recupero delle somme già erogate.
3. Il pagamento delle rette o di parte di esse è disposto sulla base di fattura fatta pervenire dall'istituto di ricovero.
4. L'entità dell'intervento è fissata dalla Giunta con proprio atto deliberativo, in relazione all'ammontare della retta di ricovero, al reddito del beneficiario ed agli eventuali interventi dei soggetti tenuti agli alimenti, nonché alla necessità che il ricoverato possa disporre di una somma mensile per le minute spese.
5. Anche gli eventuali aggiornamenti, in più o in meno, della somma destinata ai fini de quibus dovranno essere deliberati dalla Giunta.

Art. 15 Soggiorni climatici anziani e minori

1. Il Comune, qualora organizzi soggiorni climatici per anziani e/o minori, su domanda degli interessati può assumere parzialmente o totalmente a proprio carico le spese necessarie per il soggiorno.
2. L'elenco dei beneficiari e l'entità dell'intervento a favore di ciascuno di essi è determinato con deliberazione della Giunta Comunale.

CAPO V

PATROCINIO ED USO DI BENI COMUNALI

Art. 16 – Patrocinio Comunale

Si intende per patrocinio senza oneri il sostegno dell'Amministrazione Comunale all'iniziativa in considerazione della sua rilevanza, sostegno che potrà comportare l'applicazione di agevolazioni in materia di pubbliche affissioni, così come previsto dalla vigente legislazione e dal regolamento comunale in materia.

Gli interessati dovranno presentare **regolare istanza** dalla quale risulti la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa, la sua attinenza ai compiti dell'Amministrazione ed il suo costo complessivo.

Il patrocinio per iniziative di interesse cittadino è concesso **dalla Giunta Comunale** previa valutazione dell'istanza tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) attinenza alle finalità ed ai programmi dell'Amministrazione Comunale;
- b) rilevanza nell'ambito dei settori individuati all'art. 3;
- c) assenza di fini di lucro.

La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione la seguente dicitura: "CON IL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI COSTA DI ROVIGO".

Art. 17 – Concessione in uso di beni comunali

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione alle attività di cui all'art. 3, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Esso potrà essere ricorrente od occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione dei contributi in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati, da presentarsi almeno 15 giorni prima nella quale dovrà essere indicato l'uso specifico del bene richiesto.

L'uso può essere consentito a titolo gratuito.

CAPO VI

ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE

Art. 18 – Istituzione dell'albo

È istituito l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.

Art. 19 – Struttura dell'albo

Sull'albo vanno riportate le seguenti informazioni minime:

- estremi del beneficiario ed indirizzo;
- tipo e quantificazione delle provvidenze;
- estremi della delibera di concessione;
- disposizioni di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.

Art. 20 – Registrazioni

Le registrazioni sull'albo dovranno avvenire entro 15 giorni dalla data di esecutività dell'atto deliberativo che dispone la concessione delle provvidenze.

Art. 21 – Gestione e aggiornamento

Per la gestione, l'aggiornamento dell'albo, nonché per la pubblicizzazione ed accesso allo stesso da parte dei cittadini che ne vogliano prendere visione è espressamente incaricato un funzionario dipendente (ufficio Servizi Sociali) che dovrà adempiere a tutte le incombenze previste dalla legge istitutiva e dal presente regolamento.